I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1425/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2003
recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2002 [3], definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Detti tenori massimi sono stati determinati per nitrati, aflatossine, ocratossina A, piombo, cadmio, mercurio, 3-MCPD e diossine.

(2) Alcuni Stati membri hanno adottato, o prevedono di adottare, i tenori massimi della patulina, presente nei succhi di frutta, in particolare nel succo di mela, in prodotti contenenti mele allo stato solido, come la composta e il passato di mele, e nei prodotti di questo tipo destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Date le disparità esistenti tra gli Stati membri e le distorsioni della concorrenza che possono conseguirne, si rendono necessarie disposizioni comunitarie volte a garantire l'esistenza di un mercato unico, nel rispetto del principio di proporzionalità.

(3) La patulina è una micotossina prodotta da funghi appartenenti a diversi generi, tra cui le specie *Penicillium*, *Aspergillus* e *Byssochlamys*. Sebbene la patulina possa comparire in molti frutti, chicchi e in altri alimenti ammuffiti, la fonte principale di contaminazione da patulina è costituita dai prodotti derivati dalle mele.

(4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nella riunione dell'8 marzo 2000, ha approvato la massima dose giornaliera tollerabile provvisoria (PMTDI) di patulina pari a 0,4 μg/kg di peso corporeo.

(5) Nel 2001, è stato svolto un compito specifico, «Valutazione dell'assunzione di patulina nell'alimentazione da parte della popolazione degli Stati membri UE», nel contesto della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari [4] (SCOOP). In seguito a tale valutazione si può concludere che l'esposizione media alla patulina appare molto al di sotto del PMTDI di 0,4 μg/kg di peso corporeo. Tuttavia, considerando gruppi specifici di consumatori, in particolare i bambini nella prima infanzia, nel peggiore dei casi l'esposizione alla patulina è maggiore ma sempre inferiore al PMTDI.

(6) Il regolamento (CE) n. 466/2001 deve quindi essere emendato di conseguenza.

(7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. La Commissione riesamina i tenori massimi di patulina definiti ai punti 2.3.1 e 2.3.2 della sezione 2 dell'allegato I al più tardi entro il 30 giugno 2005 al fine di ridurli per tenere conto del progresso della conoscenza scientifica e tecnologica e dell'applicazione del "Codice di prassi per la prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande".»

2) L'allegato I dev'essere modificato secondo quanto stabilito nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º novembre 2003.

[1] GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
[2] GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.
[3] GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5.
[4] GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Alla sezione 2 (micotossine) dell'allegato I è inserito il seguente punto 2.3:

«Prodotti	Patulina: tenori massimi (µg/kg o ppb)	Metodo di prelievo dei campioni	Metodo d'analisi di riferimento
2.3. **Patulina**			
2.3.1. — Succhi di frutta, in particolare succo di mela, e ingredienti di succo di frutta presenti in altre bevande ([1]), compreso il nettare di frutta ([1]) — Succo di frutta concentrato ([1]) dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore	50,0	Direttiva 2003/78/CE	Direttiva 2003/78/CE
2.3.2. Bevande spiritose ([2]), sidro e altre bevande fermentate derivate dalle mele o contenenti succo di mela	50,0	Direttiva 2003/78/CE	Direttiva 2003/78/CE
2.3.3. Prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta di mele e il passato di mele destinati al consumo diretto	25,0	Direttiva 2003/78/CE	Direttiva 2003/78/CE
2.3.4. — Succo di mela pronto per essere bevuto e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta e il passato di mele per lattanti e bambini nella prima infanzia ([3]) etichettati e venduti come tali — Altri alimenti per bambini ([5])	10,0 ([4])	Direttiva 2003/78/CE	Direttiva 2003/78/CE

([1]) Succhi di frutta, compresi i succhi di frutta ottenuti da succhi concentrati, i succhi di frutta concentrati e il nettare di frutta, secondo quanto definito agli allegati 1 e 2 della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).

([2]) Bevande spiritose, secondo quanto definito nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

([3]) Lattanti e bambini nella prima infanzia, secondo quanto definito nell'articolo 1 della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37) e nell'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

([4]) Un metodo di analisi sarà validato mediante prove interlaboratorio svolte a livello di collaborazione internazionale prima del 1º novembre 2003 e finalizzate a dimostrare che il tenore di patulina di 10 µg/kg può essere determinato in modo affidabile. Qualora entro il 1º novembre non risulti che il livello di patulina di 10 µg/kg possa essere determinato in modo affidabile, si applica il livello di 25 µg/kg.

([5]) Alimenti per bambini ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).»